



Comune di Trieste

piazza Unità d'Italia 4

34121 Trieste

tel. 040 6751

www.comune.trieste.it

partita IVA 00210240321

**DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
SERVIZIO AMBIENTE, VERDE E IGIENE URBANA**

P.O. Sostenibilità Ambientale

Direttore del Servizio: arch. L. Iammarino

Responsabile del Procedimento: dott. ing. G. P. SACCUCCI DI NAPOLI

email: cancelleria.ambiente.energia@comune.trieste.it

COMUNE DI TRIESTE

Area Città e Territorio

Servizio Edilizia Privata ed Edilizia

Residenziale Pubblica - Mobilità e Traffico

Prot.gen. 2026 - 0168126

Prot.corr. 63 / 27 - 1 / 2026

Rif.int. 2026 - 0015373 - P

Trieste, vedi data firma digitale

OGGETTO: Art. 50 D.Lgs. 267/2000 e smi. Ordinanza sanitaria temporanea di divieto di consumo di cibi e bevande presso il Giardino Pubblico "Muzio de Tommasini" di via Giulia 2.

IL SINDACO

Considerato che la presenza di muridi presso il Giardino Pubblico "Muzio de Tommasini" di via Giulia 2 ha assunto carattere rilevante;

preso atto che il livello di confidenza di tali animali con gli avventori è così elevato da consentirgli di potersi spostare alla ricerca di cibo anche nelle ore diurne;

dato atto che, nonostante presso il Giardino si siano già effettuati due interventi di derattizzazione intensiva nel mese di maggio scorso, che aveva ridotto in misura importante il numero di individui della colonia, la breve gestazione di tale specie ha ripristinato nel mese di luglio i numeri ante interventi;

verificato che, nonostante ordinariamente gli avventori del Giardino conferiscano correttamente gli scarti alimentari presso gli idonei bottini, mantenendo il parco in condizioni pulite e decorose, l'attività di derattizzazione ha assunto in questo periodo un'efficacia inferiore alle aspettative, segno che i ratti si sfamano anche dei rifiuti presenti nei bottini;

considerato quindi che, presso tale Giardino, la presenza di cibo e bibite risulta elemento determinante nel contrasto alla proliferazione dei ratti presenti e che pertanto necessita evitare in qualsiasi maniera la presenza di alimenti freschi all'interno del parco, per tutto il periodo estivo;

preso atto che la presenza di muridi presso il Giardino può costituire potenziale rischio igienico-sanitario e che, pertanto, tale fatto costituisce pregiudizio per l'igiene e la salute pubblica;

visto il T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL. - D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 ed in particolare l'art. 50;

ORDINA

a chiunque, dal giorno successivo della firma della presente ordinanza e sino al 30 settembre 2026 compreso, il divieto di introdurre, consumare e/o conferire generi alimentari e bibite, ad esclusione di acqua, all'interno del Giardino Pubblico "Muzio de Tommasini" di via Giulia 2, nonché di conferire presso i bottini dei rifiuti ivi presenti scarti alimentari o i relativi contenitori

INFORMA

che, ai sensi del comma I-bis dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e smi, l'inottemperanza al presente atto comporterà la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro

AVVERTE

che contro il presente provvedimento può essere esperito ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di notificazione del presente atto, oppure, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dal medesimo termine.

IL SINDACO
(Roberto DIPIAZZA)



ROBERTO
DIPIAZZA
30.07.2026
11:37:53
GMT+02:00